

Regolamento Disciplinare per la Banda Comunale del Borgo a Buggiano

— Capitolo I. —

Della Banda Comunale

Articolo 1.^o

La opera, e con i fondi di una Società particolare stabilitasi nella terra del Borgo a Buggiano, viene istituita, e organizzata una Banda Comunale di N. 30. individui o meno secondo il prudente arbitrio del Comitato, all' oggetto di decorare con essa tutte le Feste Nazionali, Municipali, e del Paese tanto sacre che profane, e di offrire alla Gioventù un mezzo di onesta e proficua ricreazione.

2.^o Il suddetto numero di 30 individui potrà anche essere aumentato con Musicanti soprannumerari alle condizioni volute dall' Art. 5.^o dello Statuto Organico.

3.^o A favore di ciascuno dei suddetti 30 individui, regolarmente ammessi a far parte della Banda

Comunale, la Società anticipa tutte le spese occorrenti per l'acquisto degli Istrumenti Musicali, delle Uniformi, e l'Istruzione, per la quale però ogni Musicante e Allievo dovrà pagare Centesimi 50. al mese.

4. L'Uniforme o Divisa è quella propria di un Corpo Musicale.

5. Gli oggetti così provvisti in via d'anticipazione rimangono di proprietà dell'Amministrazione sociale, fino alla totale estinzione del debito di ciascun Musicante.

6. La Banda, cui sopra, già formante parte della Guardia Nazionale del Comune del Borgo a Buggiano, assume fino a nuova determinazione, la semplice qualifica, di Banda Musicale del Borgo a Buggiano.

7. La Banda Comunale è regolata ed amministrata dal Comitato dirigente la Società antedetta, il quale sorveglierà che da ciascun Componente venga osservato il presente Regolamento, e che dagli Allievi siano assiduamente, e con profitto frequentate le lezioni. Spetta al Comitato collegialmente, o per mezzo del suo Presidente, o da un suo incaricato che sia suo Promotore, la sorveglianza delle prove, o ripetizioni, e se l'uno che l'altro applicano le pene e multe, nei casi, modi e termini dal presente Regolamento contemplati, e autorizzati.

8. La Banda Comunale non può senza l'ordine del Comitato far Fortite, e riunirsi straordinariamente.

9. Essa dovrà prestarsi a tutte le Fortite e Servizi ordinari stabiliti e fissati nello Statuto della Società Fondatrice, non che a quei servizi straordinari che gli saranno richiesti dal Comitato.

10. I Componenti la Banda Comunale hanno lo obbligo di osservare scrupolosamente i singoli articoli del presente Regolamento, come di rispettare, e riconoscere quale appendice, al medesimo le Deliberazioni che l'urgenza e l'esperienza consigliarono al Comitato di prendere per tutelare l'esistenza della Banda Comunale, e raggiungere il suo maggiore e migliore sviluppo.

11. I provvedimenti presi dal Comitato saranno portati a cognizione della Banda Comunale, mediante affissione nella Sala delle prove, di una copia delle Deliberazioni che gli contengono, datane prima comunicazione al Maestro Direttore, e al Capo Banda.

12. Quando il Numero dei Componenti la Banda Comunale, compresi i Soprannumerari, sia ridotto a meno di 15, questo viene dichiarato soppeso.

13. Che non sia riuscito a riorganizzarlo, e riattivato nel termine di 6 mesi, e quindi si rendesse necessario lo scioglierlo, i singoli Componenti di essa Banda Comunale, che non abbiano soddisfatto per intero al loro debito verso la Società Fondatrice, non saranno per questo meno tenuti al completo pagamento, in garanzia del quale dovrà ciascun debitore restituire e consegnare tosto alla Società lo strumento, e l'Uniforme, ogni eccezione rimossa.

14. Nel termine di 4. mesi dopo dichiarato lo scioglimento, qualora non sia diversamente disposto e deliberato dalla Società a forma dell'articolo 60 dello Statuto, saranno condotti al pubblico Incanto previa stima, tutte gli oggetti spettanti alla Banda Comunale, per provenire alla liquidazione della Società ai termini di ragione.

15. La Direzione della Banda Comunale per la parte musicale, tanto alle prove che alle Feste e

naturalmente propria del Maestro.

16.

Essendo necessario che la Banda Comunale tanto alle prove, quanto alle Fortite scrivi un contegno esemplare, come si richiede dall' amore d'ordine, e di civiltà che gli deve essere proprio ed all' oggetto che tal contegno si mantenga, ne corra rischio di venire turbata mai, essa avrà un Capo-Banda ed un Sotto-Capo, ai quali ne spetterà la direzione per la parte Disciplinare.

17.

La Banda ogni anno è soggetta ad una rivista nel modo e tempo che verrà stabilito dal Presidente della Società e straordinariamente sulla richiesta del medesimo, o del Comitato, nel modo che sarà meglio reputato.

Le riviste prendono mira la pulizia della Persona, tenuta, Strumento Municipale, Libretti, ed ogni altro oggetto spettante all' individuo o alla Banda Comunale.

18.

Quando avvenga la morte di un Socio Promotore, o di un Membro effettivo della Banda Comunale, questo sarà tenuto sulla richiesta dell' Eredi Legittimi o più prossimo, e per volere del Defunto di intervenire al Trasporto, o ad una messa di Requiem, semprechè nell' un caso o nell' altro la Società non incontri spesa alcuna, e glielo sia rimborsata.

— Capitolo II. —

O delle Ammissioni

19.

Chiunque desidera di far parte della Banda Comunale dovrà avanzare un Istanko analogo

in mette al Comitato Dirigente la Società Fondatrice,
nella quale si dichiara anche di aver esatta conoscenza
del presente Regolamento, e si prometta di osservarlo in
ogni sua parte.

20. L'ammissione nella Scuola Musicale per
far di poi passaggio nella Banda Comunale, è subor-
dinata alle seguenti condizioni:

A. L'Ammissionario non dovrà essere analfabeta.
B. Dovrà esibire fede di nascita comprovante che ha
compiuto l'età di anni 9, e non oltrepassati i 16, e
far costare della sua buona Morale, sia per mezzo
della fede di specchio, sia coll'Attestato del Sindaco, o
con quello di buona Condotta e Disciplina,
del Maestro di Scuola, nel caso di fanciulli, a ri-
chiesta del Comitato.

C. Far pure constare da opportuno certificato della
propria fisica idoneità al Servizio, cui si deve sottopor-
re.

D. Dichiarare nell'istanza, se intende provvedersi in
proprio del necessario Strumento, ed Uniforme, o se
chiede che gli somministrati tali oggetti la Società Fon-
datrice, e quindi ne anticipi essa la spesa.

E. S'obbligherà a perseverare nell'impegno che assu-
me per anni 5, almeno, computabili dal giorno della
sua ammissione effettiva nella Banda Comunale.

21. I Minorenni avanzeranno istanza auten-
tificata dalla firma dei loro Genitori, e Tutori, o Mal-
levatori, i quali devono dichiarare di consentire che
i loro figli, Pupilli, e persone, per cui fa mallevato
entrino a far parte della Banda Comunale, e di ob-
bligarsi per essi alla piena osservanza, e soddisfazione
degli Articoli del presente Regolamento, e più in
specie negli Art. 29. e 30.

22.

Coloro che chiederanno alla Società l'Uniforme e l'Istrumento daranno un Mallevadore solvente per garantire la Società stessa da qualunque degradazione, o guasto straordinario, contingibile fuori di quello proveniente dall'uso.

Il Mallevadore dovrà pure garantire il pagamento delle multe sino alla concorrenza di L. 4. all'anno a favore del suo mallevato, e la tassa mensile di Centesimi 50.

Il Comitato avrà cura d'avvertire, volta per volta i Padri, Rappresentanti, e Mallevadori delle multe in cui fossero incorsi i rispettivi Mallevati.

Gli stessi Padri, Rappresentanti, e Mallevadori rinunziano a qualunque eccezione ed appello verso la Società e i Tribunali.

23.

Il Postulante che adempia alle condizioni espresse nei precedenti Articoli 20. 21. 22. e 23, sarà ammesso alla Scuola di Musica in qualità di Allievo, semprechè non sia completo il Numero dei Componenti la Banda; stabilito dal Comitato Esecutivo.

24.

Le Istanze sono prese in considerazione per ordine di anteriorità di presentazione, avuto però riguardo alla maggiore o minore disposizione dell'ammettendo.

25.

La definitiva ammissione di un Allievo nella Banda Comunale, non potrà avvenire finchè esse non produca al Comitato un Certificato del Maestro che attesti della sua idoneità, e diligenza di indichi lo Istrumento per quale lo creda più adatto.

26.

Ogni qual volta si renderà vacante un posto da doversi surrogare e non esistano Istanze già accolte con la condizione dell'aspettativa, il Comitato

avrà cura di darne pubblicità per ottenere una maggiore concorrenza.

27. Tutti coloro che saranno ammessi come componenti la Banda Comunale dovranno prima della loro ammissione firmare insieme al loro Padre o Mallevadore un'obbligazione distesa nelle forme volute dal Comitato, e quelli che si trovano al presente nella Banda Comunale tutti indistintamente rinnoveranno la stessa obbligazione procurandosi Mallevadore, nel caso non l'abbiano dato.

— Capitolo III. — Del Servizio

28. La Banda Comunale è obbligata:

1. Di eseguire puntualmente nella parte che la riguarda, il Programma che ogni anno stabilisce il Municipio per la celebrazione della Festa Nazionale dello Statuto e dell'Unità del Regno d'Italia, come pure di prestarsi a qualunque altra Festa Sacra, o profana quando abbia luogo, per dimostrazione di gioia, e di lutto Nazionale.

2. Di intervenire alle processioni del Corpus Domini, e alla Festa Solenne del 15 Agosto d'ogni anno.

3. Di prender parte alla Festa della Distribuzione dei premi nelle Scuole quando avvenga nel Capoluogo del Comune; e di fare un giorno Festivo di tutti i mesi dell'anno una Sortita in Paese a lariciando già colta al Comitato di trasportarla, e rimetterla secondo le varie stagioni e l'impegni già contratte.

4. Di prestarsi a tutti i Servizi e Portate Straordinarie che il Comitato, o il Presidente abbiano deliberato sulle Domande di Coppi Morali o di Particolari, come pure a quelle Accademie che il Comitato stabilisce di fare.

5. Di prestarsi in generale ad ogni altro Servizio straordinario che stia in armonia collo Statuto della Società Fondatrice, e venga ordinato dal Comitato.

Tutti i suddetti Servizi sono gratuiti, ad eccezione di quelli contemplati al N.º 4.

— Capitolo IV. —

Del Congedo e della espulsione dalla Banda Comunale.

29. Ammesso un Individuo nel Corpo della Banda Comunale, se dopo compiuta la sua Capitolazione non abbandoni il Corpo s'intende confermato nel medesimo per un altro anno, e così di seguito, dovendosi sempre inoltrare la domanda di Congedo un anno innanzi al giorno in cui si voglia cessare d'appartenere al Corpo.

30. Tanto chi capricciosamente uscirà prima del tempo di sua Capitolazione dalla Banda Comunale, dopo averne fatto la domanda un anno innanzi ai termini del precedente Articolo o il suo Rappresentante, o Mallevadore, come è detto all'Articolo 28. pagherà a titolo di multa la somma di Lire Cinquante ogni occasione remessa.

31. Il Congedo sarà dato a quel Musicante che

previ per mezzo di Certificato medico di essere affette da una malattia, che lo inhabilita a fare ulteriormente uso dell'Instrumento, ovvero quando egli debba allontanarsi dal suo domicilio per oltre un anno.

32. Per ottenere il Congedo, il Postulante dovrà inoltrare analogo Istanza al Comitato della Società Fondatrice, il quale ha diritto di verificare per mezzo di Visita Medica se la Malattia accusata esiste, o no, qualora si abbia il sospetto che ciò sia un pretesto per sfuggire al disposto dei precedenti Articoli 29. e 30.

33. Quel Musicante che sia veduto all'ubriachezza, che sia reso colpevole di grave insubordinazione, che preste un Servizio abitualmente trascurato, tanto alle prove che alle sortite, o che tenga una Condotta contraria al Decoro del Corpo, potrà a giudizio del Comitato essere immediatamente espulso, e soggiacere all'ammenda personale di L. 50. e ciò in vista d'impedire ad esso una punizione più che morale, ed impedire che alcuno non si valga di questi mezzi per sottrarsi ai suoi obblighi, e non far più parte del Corpo della Banda Comunale.

34. Il Congedo, e l'espulsione avverranno sempre dopo deliberazione del Comitato, previo l'aver sentite chi vi è passivo nelle sue discolorpe, e il Comitato stesso intimera immediatamente al Congedato, o all'espulso il pagamento delle multe e condanne, e la restituzione di quanto vada debitore in danaro, o abbia ricevuto in oggetti dalla Società Fondatrice

— Capitolo V. —

Del Maestro Direttore, del Capo Banda, e sotto Capo Banda

35.^o Tutti i Componenti la Banda Comune le compresi il Capo, e Sotto Capo, dovranno indistintamente obbedire gli ordini e seguire i Consigli del Maestro Direttore.

36.^o Spetta al Maestro Direttore:

a. la distribuzione delle parti, non potendo alcuno esimersi di eseguire quella che gli sia stata assegnata.

b. la cura della disciplina quando si trovi presente al Corpo con facoltà in casi speciali e semprechè lo reputi utile di fare al Comitato Rapporto scritto delle mancanze, e inconvenienti che possono essere avocuti.

37.^o Il Maestro Direttore unicamente determina ed indica quali e quanti Alunni debbono intervenire alle prove, alle quali però intervengono sempre di obbligo, e di diritto il Capo Banda, e Sotto Capo, dovendo uno di essi almeno trovarsi sempre presente inmancabilmente.

In caso di prolungate esclusioni alle prove per disposizione del Maestro Direttore, il Comitato ex officio, e dietro lagnanze degli interessati potrà richiamare il Maestro stesso a dare gli opportuni risarcimenti, e quindi provvedere in proposito, secondo la sua saviezza, e prudenza.

38.^o Spetta al Maestro Direttore, sentito il parere del Capo-Banda, stabilire i giorni e le ore delle prove.

ordinarie, di cui fa una nota esatta che sottopone all'approvazione del Comitato per essere poi e restare costantemente affissa nella sala delle prove mediche. Per le prove straordinarie cui reputasse utile di divenire, sempre d'accordo col Capo-Banda, basterà che ne dia avviso in tempo debito al Presidente del Comitato.

39.° Il Capo-Banda assegna il posto nei ranghi della Banda Comunale, tanto alle prove che alle sortite, e ciò d'accordo col Maestro Direttore.

40.° Ha facoltà d'intimare l'allontanamento dalla Sala delle prove, e dai ranghi della Banda Comunale, a quel Musicante che alle prove, e in occasione di sortite non obbedisse al silenzio che esso è tenuto ad osservare, o mancasse di rispetto al Maestro, al Capo-Banda, o a qualche dei suoi compagni Musicanti, ed estranei, offendendoli con atti, o parole ingiuriose, o clamorose, in modo da compromettere il decoro, e l'ordine, come può ricorrere, all'autorità governativa per ridurre all'obbedienza col di lui appoggio colui che si mostri recalcitrante all'intimazione ricevuta, e continui lo scandolo anziché troncarlo. Ogni qual volta accada alcunché di simile egli dovrà farne al più presto rapporto al Comitato affinché provveda alla tutela del decoro della Banda Comunale.

41.° Il Capo-Banda in assenza del Maestro Direttore riveste le facoltà ed autorità di lui, tanto alle prove quanto alle sortite, spetta a lui il far trasmettere l'inviti per le prove si ordinarie che straordinarie.

42.° Il Capo-Banda dovrà sempre trovarsi nella Sala delle prove, e nel luogo convenuto di riunione per le sortite, dieci minuti almeno prima dell'ora stabilita.

Venti minuti dopo l'ora d'invito sarà fatta la chiamata, ultimata questa sarà notato in apposito registro, come mancante, chi giunga dopo.

Ad una Sortita quando si trovi mancante un Componente la Banda Comunale senza che questi gliene abbia dato preventivo avviso, dovrà renderne immediatamente consapevole il Comitato, o il Presidente, o anche un semplice membro di esso Comitato, secondo la più o meno urgenza del caso, e questi per mezzo del Birello lo farà invitare a comparire, o ve lo astingerà implorando dall'autorità l'aiuto della forza qualora la di lui mancanza possa impedire la sortita, e esser causa di disordini. Il mancante come sopra sarà sempre responsabile dei danni recati alla Società.

43.^o Ogni mese farà lo spoglio delle mancanze dei Mancanti, e lo rimetterà al Comitato della Società, per l'applicazione ed esazione delle penali incorse. - Ogni semestre redigerà un rapporto al Comitato sulle condizioni della Banda Comunale, sulla disciplina dei suoi Componenti, e sullo stato degli Strumenti e delle uniformi - farà poi un rapporto straordinario al Comitato nei casi previsti dall'Articolo 40.

44.^o Il Capo Banda interverrà alle Adunanze Generali e nel Comitato se vi sarà stato chiamato a porgere schiarimenti, e consigli circa a deliberazioni da prendersi, ma non di propria autorità voto deliberativo.

45.^o Il Sotto Capo Banda coadiuva al Capo Banda nell'adempimento delle sue attribuzioni e lo esercita ugualmente tutte le volte che questo non sia presente per qualsivoglia causa, quando

la Banda Comunale riunita.

46.^o Le cariche di Capo Banda, e sotto Capo Banda vengono conferite dal Comitato sentito il parere del Maestro Direttore.

47.^o La durata di queste cariche è di anni due e nelle nuove elezioni possono esser riconferite alle medesime Persone.

48.^o I Citolari nelle cariche predette, essendo proposti a far osservare il presente Regolamento, dovranno per i primi sporgerne l'esempio agli altri, adempiendo con zelo le loro attribuzioni come superiori e scrupolosamente soddisfacendo ai loro doveri, come uguali, ai singoli componenti la Banda Comunale. Se invece fallissero al mandato, il Comitato ha il diritto di sospendervi dalle funzioni che esercitano, e deferire al giudizio della Società Fondatrice in adunanza ordinaria, o anche straordinaria, la cagione di tal provvedimento per essere da essa o riabilitati o restituiti. Essi pure nei casi speciali, e di cui sotto saranno soggetti alle multe, e pene stabilite negli altri.

49.^o È applicabile ai suddetti Citolari il disposto degli articoli 33. e 34.

— Capitolo VI. —

Degli Allievi e dei Componenti la Banda Comunale

50.^o Chiunque sia o venga ammesso in qualità di allievo alla Scuola di Musica, dovrà

sottostare all'osservanza del presente Regolamento per la parte che lo riguarda.

51.^o Coloro che hanno chiesto ed ottenuto di esser ricevuti, come Allievi non potranno prescegliere da per loro l'Istrumento, ma dovranno prender quello che il Comitato sulla proposta del Maestro reputerà più conveniente.

52.^o Ogni Allievo sarà obbligato a frequentare con assiduità e profitto le lezioni del Maestro, nelle quali dovrà condursi come si addice a persone educate e sabbone, mostrandosi sempre pronto ad osservare docilmente tutti quei suggerimenti che il Maestro crederà insinuargli per la sua sollecita e migliore istruzione, ed essere diligentissimo, e preciso all'orario che il Maestro avrà stabilito per le lezioni.

53.^o Un Allievo rimane in questa sua qualità quello spazio di tempo che crederà opportuno il Maestro.

54.^o Affinchi per niun Allievo occupi inutilmente il tempo al Maestro, e l'Istrumento alla Società con manifesto danno di chi potrebbe con più frutto surrogarlo, sarà privato dell'istruzione e dell'uso dell'istruimento quell'Allievo il quale per negligenza propria non riporti il certificato di cui parla l'Articolo 36. entro quello spazio di tempo che il Comitato col confronto degli Allievi già istruiti crederà potersi esser bastante per ottenerlo. Ciò può avvenire anche prima del termine suddetto qualora l'Allievo ne dia motivo.

55.^o Dopo che un Allievo sarà ammesso definitivamente nel Corpo della Banda Comunale, oltre il dovere di osservare il presente Regolamento,

contrarrà specialmente l'obbligo di cui parlano gli
articoli 29. e 30.

56.^o Nonostante il passaggio di un Allievo a
Membro effettivo della Banda Comunale, egli non
potrà allontanarsi dall'istruzione Musicale, né
rifiutarsi di ricevere le lezioni del Maestro che do-
vrà dargli per il di lui perfezionamento; anzi in
esso la negligenza sarà più condannabile, e sarà
trattato con minore indulgenza degli Allievi, qua-
lora vesse motivo al Maestro di muovere la lagnan-
za contro di lui al Comitato.

57.^o Qualuno dei Musicanti dovrà suonare
l'Instrumento che gli è stato destinato dal Maestro,
né potrà capricciosamente cambiarlo, né rifiutarsi
di suonarlo senza consiglio, e approvazione del
Maestro, e Comitato insieme.

58.^o Ciascun Musicante dovrà strettamente
uniformarsi alle prescrizioni del Maestro, Capo
Banda, e del sotto Capo-Banda.

59.^o Ogni Musicante ha l'obbligo di dar
vita all'Instrumento o dell'Uniforme ad ogni ri-
chiesta del Presidente della Società, indipendentemen-
te dalle riviste obbligatorie, e sulla proposta del Ca-
po Banda il Presidente farà eseguire le occorrenti
riparazioni agli Instrumenti Musicali, e agli ogget-
ti di Vestiario e di corredo dei singoli Musicanti,
che a ciò fossero renitenti, e quali, e chi per essi
non saranno meno tenuti al rimborso di dette
spese, o andranno soggetti ad equivalente ritenuta
sui loro libretti, sempre che non si tratti di
guasti provenienti dall'uso.

60.^o Quando il Musicante veste la Divi-
sa, ha il dovere di rendere gli onori a tutti i gra-

Quarti del R. Esercito.

61.° Ogni Componente la Banda Comunale dovrà intervenire a tutte le prove, ripetizioni, e riunioni legittimamente comandate, sia ordinarie, che straordinarie, né potrà esimersi, che con un Certificato di malattia messo dal Medico, o Chirurgo a ciò destinato dal Presidente, o con un permesso in iscritto di quest'ultimo, senza di che il mancante incorrerà nella multa stabilita a suo luogo. In ogni caso ciascun Musicante è tenuto di rendere informato entro le 24. ore di sua malattia il Capo Banda, che ne riferirà tosto al Presidente della Società. Trascorse le ore 24. il Musicante incorre, secondo i casi, nella multa antecedente.

62.° Costando al Presidente che taluno di Musicanti, durante la dipendenza dal Servizio per causa di malattia intervenga, ciò nullameno a prestar l'opera sua altrove, sia nel Comune, che fuori, la dipendenza suddetta sarà considerata come non avvenuta e si farà luogo all'applicazione della multa per ciascuna mancanza incorsa.

63.° Le dipendenze, sia dalle ripetizioni, o prove, possono accordarsi dal Maestro, e in mancanza di questi dal Capo Banda, se dal servizio si possono rilasciare dal Presidente della Società sentito il Maestro e Capo Banda, purché per un tempo non maggiore di giorni dieci, salvo ricorso al Comitato.

64.° Nessun Componente la Banda Comunale potrà contrarre impegno di recarsi a suonare fuori del Paese senza averne chiesta ed ottenuta licenza dal Comitato affinché non manchino i suonatori in occasione di Partite o altri servizi.

65.° E poi rigorosamente vietato il suonare

per via tanto all'andare che al tornare. Dalle prove e Sortite, come pure in qualunque tempo, e più special-
mente nell'ore mattutine.

66.^o Resta inoltre rigorosamente vietato ai
Municipanti di fare uso di tutta o in parte dell'Unifor-
me fuori di servizio, ne di indossarla prima di due ore
da quella fissata per l'appello nei casi di sortite.
La riunione di una parte di Municipanti per suonare
in luogo pubblico, o aperto al pubblico, sia pure mascherata
colla scusa di studiare, o provare insieme (il che
dove farsi, ma privatamente) sarà considerata agli
effetti penali come un Servizio pubblico.

67.^o Ciascun Musicante tanto alle prove che
alle sortite dovrà comportarsi civilmente, e con ri-
spetto verso i suoi Superiori, e Colleghi e verso qualun-
que altra Persona.

68.^o Quando la Banda Comunale è riu-
nita per le prove, e per le Sortite, nessuno potrà
arbitrariamente cambiare il posto, o il rango che
gli è stato assegnato, ne dovrà permettersi di suona-
re, leggendo la parte stata affidata ad altri.

69.^o Se un Musicante ha da dolersi del
Maestro del Capo Banda, del sotto Capo Banda,
o di qualche suo Collega, non potrà mai durante
la prova, o il servizio, avanzare reclamo, o osserva-
zione alcuna per non trasgredire agli articoli
54. e 67. ma esporrà le sue lagnanze in iscritto
al Comitato per le opportune riparazioni, e se
crederà non avere ottenuto da questi la dovuta sod-
disfazione, ha diritto di appellarsene alla Società nel-
la sua prima Adunanza Generale, sottoponendosi
però ad osservare la di lei deliberazione che sarà inap-
pellabile.

70.° Per ottenere e mantenere la più scrupolosa disciplina nella Banda Comendale, saranno messi in opera i seguenti mezzi repressivi.

1.° L' ammonizione.

2.° L' ammonizione posta agli Ordini.

3.° L' espulsione dalla Sala delle prove.

4.° Il ritiro dell' istrumento con sospensione dall' impiego.

5.° Le multe.

71.° L' ammonizione vien data dal Comitato, o dal Presidente particolarmente.

72.° L' ammonizione posta agli Ordini si eseguisce leggendo il Decreto del Comitato alla prima prova dopo la mancata, e tenendone affissa copia nella Sala delle prove per giorni 8.

73.° L' espulsione viene ordinata dal Maestro Direttore, o non essendo egli presente dal Capo-Ban-
ca, a quell' alunno che alle prove non conservasse un contegno subordinato, e decente, senza pregiudizio di altre pene che si fosse meritato, e quando vedono posta costituire una punizione per il M. Curante. Il Deputato di turno alle prove serali avrà pure simile facoltà.

74.° Il ritiro dell' Istrumento viene ordinato dal Comitato per un tempo più o meno lungo, e quando creda ciò possa costituire una punizione per l' Alunno. Le multe vengono pure inflitte dal Comitato. Esse vengono iscritte a cura del Presidente nel Dottraiolo del Cassiere a titolo e articolo corrispondente al bilancio, e si esigono da esso Cassiere come ogni altra rendita iscritta nel Dottraiolo medesimo.

75.° Il Comitato salverà per l' ammonizione

semplice, prima di giudicare, sente l'Imputato, e quan-
to più testimoni, in mancanza dei quali il Rappor-
to del Maestro Direttore, o Capo Banda farà fede.

76. Di tutte le Pene inflitte verrà tenuto esatto
ed apposito Registro dal Segretario?

77. Sarà punito coll' ammonizione l'Alunno
che sia arrivato tardi alla prova, o che in abbia at-
tento con negligenza e disattenzione.

78. Sarà punito coll' ammonizione posta
agli ordini, o con la sospensione con ritiro dell'In-
strumento, l'Alunno che sia abitualmente negligente, o
disattento alle prove, o che avrà mancato per la
prima volta al rispetto dovuto ai Compagni, e
ai Superiori quando tale mancanza non meriti
pena più grave pel disposto del presente Rego-
lamento.

79. Incorre nella multa di Cont. 50, ogni
Componente la Banda Comunale che mancherà
alle prove ordinarie e straordinarie, e che trasgredi-
rà all'Articolo 62. - Che vieta a ciascun Mu-
sicante, durante la dipendenza dal Servizio per causa
di malattia di prestar nullameno l'opera sua
tanto nel Comune che fuori di esso - all'Articolo 63
con espresso. E nel pari rigorosamente vietato
il suonare per via si all'andare come al tornare
dalle Prove e Sortite; come pure in qualunque
tempo, e più specialmente nell'ore notturne: al-
l'articolo 64. - Ciascun Musicante tanto
alle prove che alle Sortite dovrà comportarsi civi-
lmente, e con rispetto verso i suoi Superiori e Colle-
ghi, e verso qualunque altra Persona: ed all'Art. 68.
così concepito - Quando la Banda Comunale è
riunita per le prove e per le Sortite nessuno potrà

arbitrariamente cambiare il posto ed il rango che gli è stato assegnato, ne dovrà permettersi di suonare leggendo la parte stata affidata ad altri.

30°

Incorre nella multa di £ 2.00 quel Musicante che manchi alle Sortite ordinarie ed a qualunque servizio comandato, e che violi il premio a linea dell'Articolo 64. Così concepito: Nessun Componente la Banda Comunale potrà contrarre impegno di recarsi a suonare fuori del Paese, senza averne chiesta ed ottenuta licenza dal Comitato e violi pure l'Articolo 66 - cioè - Resta inoltre rigorosamente vietato ai Musicanti di far uso di tutta o in parte dell'Uniforme fuori di Servizio, ne d'indossarla prima di due ore da quella fissata per l'appello nei casi di Sortite. La riunione di una parte dei Musicanti per suonare in luogo pubblico, sia pure mascherata colla scusa di studiare o provare insieme (il che deve farsi ma privatamente) sarà considerata agli effetti penali come un servizio pubblico.

31°

Sarà punito colla multa di £ 5.00 ogni rifiuto di Servizio per irregolarità di tenuta, disobbedienza ed insubordinazione verso il Maestro Direttore, il Capo-Banda e Sotto-Capo Banda, il Presidente della Società ed ogni altro superiore.

32°

Le suddette multe e corrispondenti mancanze sono classate per categorie come appresso. Quelle di cui all'Articolo 79. sono di prima Categoria, quelle notate all'Articolo 80. di seconda Categoria e quelle dell'Art. 81. di terza Categoria. Le mancanze così classate acquistano in gravità e valore secondo il loro numero, così N.° 1. mancanza di 1.ª Categoria valgono una della seconda, e N.° 3. della 2.ª equivalgono ad una della 3.ª la

qui recidiva porta l'espulsione dal Corpo della Banda.
In conseguenza oltre la multa comminata a cia-
scuna mancante i Musicanti vanno soggetti an-
che a quella per passaggio dall'una all'altra Ca-
tegoria.

83.^o Ogni Musicante che non avrà per tre
mesi consecutivi trasgredito a nessuna mancan-
za contemplata dal presente Regolamento ha
diritto alla cancellazione delle 1.^a mancante di 1.^a
Categoria; ed ogni Musicante che per 6. mesi con-
tinue non abbia trasgredito a nessuna mancan-
za, come sopra è detto, ha diritto alla cancellazio-
ne delle 3. mancante della 2.^a Categoria. -

Nell'uno e l'altro caso però non si fa luogo alla
restituzione delle multe già incorse e corrispon-
denti alle mancante suddette.

84.^o Ogni altra mancante di minima en-
tita sarà punita secondo il prudente arbitrio del
Comitato con una multa dalla somma di Lire 50.
a L. 200. Al Comitato pure è fatta facoltà di
poter multare sino alla concorrenza di L. 10.00
le mancante previste dal seguente Articolo.

Ciascun Allievo e membro effettivo della Banda
Comunale, e per essi chi li rappresenta e i loro
Malleadori saranno responsabili di quanto verrà
loro consegnato dalla Società Fondatrice, ne potranno
alienare cosa alcuna, ne fare uso degli Instru-
menti, non divenuti di loro libera proprietà, iso-
latamente od unione d'altri per servizi pubblici o
privati senza licenza.

85.^o Fermo stante il disposto dell'Articolo 83.
il Comitato potrà raddoppiare le pene al Capo-
Banda, sotto Capo per lui funzionante, in

tutte quei casi nei quali per la loro mancanza non
ebbe luogo la Sortita, o bisogno provvedere d'argento in
altro modo, beninteso che al Presidente sia riservato
il diritto di valersi del disposto nell'Art. 4.º h.º. a
linea 3.ª applicabile in questa parte anche ai
suddetti funzionari.

86.º Le multe di cui è detto sopra agli arti-
coli 79.º e seguenti sono anche applicabili nelle
mancanze ai sereni straordinari, di qualunque
specie sieno.

87.º Quel Musicante che abbandoni le
lezioni o manchi tanto spesso alle prove, e alle
Sortite, mostrando così di tenere in non cale le
multe e le punicioni comminate, sarà espulso
dalla Banca Comunale, senza che per questo sia
esente dai suoi obblighi, e dal pagamento delle
multe incorse specialmente in quella prescritta
all'Articolo 33.

88.º Chiunque andrà passivo d'una
multa, o penale dovrà pagarla entro 5. giorni da
quello dell'avviso trasmessogli a tal effetto dal
Cassiere.

Contro i morosi nelle loro persone, e in quelle
de' legittimi loro Rappresentanti, sarà proceduto
per via giudiziale.

89.º Le penali e multe di cui agli Arti-
coli 79.º 80.º 81.º e 82.º ricorre nei Musicanti saranno
a fine d'anno ed a titolo di premio repartite fra
quei Musicanti, (eccettuati i Padronati) che non
abbiano commesso nessuna trasgressione o mancan-
za in tutto l'anno. È in facoltà poi del Comi-
tato di prelevare a fine d'anno dall'incasso netto
delle Sortite una somma non superiore del 10.º.

pa rogata allo scopo cui sopra.

90.^o Le lezioni per gli Allievi e ammessi nella Banda Comunale saranno regolate da un apposito Regolamento, concordato tra il Comitato ed il Maestro sentito il Capo-Banda al quale dovranno uniformarsi si si gli uni che gli altri, onde non incorre nelle disposizioni contemplata negli Articoli 5.^o e 7.^o.

91.^o Le prove ordinarie avranno luogo nei giorni, ed ora che verranno fissati dal Maestro e Capo-Banda col consenso del Comitato. Quelle straordinarie avranno luogo ogni volta che il Maestro le creda necessarie, e ne faccia conoscere l'urgenza al Presidente, il quale farà ordine al Capo-Banda che inviti ad esse i Musicanti nel modo prescritto dall'Articolo 41.

92.^o Quando il Maestro ha dato il segnale nel principio della prova, i Musicanti dovranno serbare il più rigoroso silenzio, specialmente coll'istrumento nell'intervallo di una monata all'altra, per non incorrere nelle pene previste dal combinato disposto negli Articoli 50. e 58.

93.^o Se fatto appello il numero dei comparsi fosse sì scarso, che a giudizio del Maestro non potesse effettuarsi la prova, allora il Capo-Banda licenzierà gli intervenuti e farà quanto è imposto l'Articolo 43. onde vengano applicate le pene contemplate dal combinato disposto negli Articoli relativi.

94.^o Le Partite ordinarie sono quelle stabilite dalla Società Fondatrice al Capitolo X. del suo Statuto e indicate al Capitolo III. Articolo 28. del presente Regolamento.

95.^o Le Partite straordinarie vengano ordinate dal Comitato e nei casi d'urgenza dal Presidente.

soltanto, come può venire accordato da Essi la Banda Comunale, a chi retribuiscе convenientemente il servizio demandato, il tutto a forma del succitato Articolo 28.

Canto le prove che le Sortite ordinarie e straordinarie sono dirette per le parti Musicali dal Maestro, e dal Capo Banda, per la parte disciplinare nei modi prescritti negli Articoli del presente Regolamento.

Non intervenendo il Maestro, la Direzione, spetta al Capo Banda. Resta però in facoltà del Presidente di sorvegliare la disciplina del Corpo della Banda Comunale, anche nelle Sortite, sia personalmente, sia per mezzo di un suo Rappresentante.

Disposizioni transitorie finali,

96.^o L'uniforme e divisa della Banda Comunale sarà rinnovata perché sarà inseribile, ed anche perché essendo la Guardia Nazionale del Comune, divisa non può indossarne più i distintivi.

97.^o Le disposizioni di cui negli Articoli dal N.^o 12. al 21. inclusive non avranno applicazione, una alla completa estinzione dei debiti della Società.

98.^o In aiuto al Signor Maestro Direttore è dato altro Maestro coll'onore di cui in quaderno apposto. — In conseguenza tutte le dirette prove, onore e preferenze, e quanto altro proprio al Signor Maestro Direttore, e contemplate nel presente Regolamento si trasferiscono nella di lui esistenza nel Maestro, e quando manchi ancor questo

nel Capo-Banda.

Borgo a Ruggiano. Li 13. Maggio 1877.

Il Presidente

Lucca 15 Luglio 1878

Desto approvare

Il Prefetto
Gianelli

